



aggiornamenti e notizie

Emersione lavoro irregolare

Pubblicato sulla G.U. del 25 luglio u.s., il **Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109** di “attuazione della **Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**”, introduce una serie di importanti novità in materia di immigrazione oltre ad apportare nuove e significative modifiche al Testo Unico sull’immigrazione, il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Il testo legislativo entrerà in vigore l’8 agosto 2012.

Indubbiamente la novità più rilevante è costituita dal contenuto **dell’articolo 5 del Decreto n. 109**, il cui titolo è “**Disposizioni transitorie**”.

La Direttiva attuata con il Decreto n. 109 stabilisce norme minime da attribuire ai datori di lavoro che assumono personale in condizioni di irregolarità e lo scopo delle cd *disposizioni transitorie* contenute nell’art.5 dello stesso Decreto è quello di consentire, a quanti già occupano alle proprie dipendenze categorie di lavoratori stranieri in condizione di irregolarità, di essere messi nella condizione di sanare la loro posizione al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal Decreto. La transitorietà delle disposizioni sta nella durata del periodo nel quale il datori di lavoro hanno l’opportunità di provvedere a sanare la loro condizione ed il rapporto lavorativo in corso.

Ci troviamo quindi di fronte ad una nuova **Sanatoria o Procedura di Emersione del lavoro nero**.

L’analisi del testo dell’articolo 5 e della procedura illustrata non ha carattere esaustivo, nella misura in cui è molto probabile che, nel corso delle prossime settimane e nei prossimi mesi, vi saranno Circolari Ministeriali necessarie a sviluppare meglio il contenuto, o a chiarire dubbi e problematiche sorte nonché il necessario Decreto citato dallo stesso testo legislativo.

Il presupposto per usufruire della nuova procedura di emersione del lavoro irregolare è **la sussistenza, alla data di entrata in vigore del Decreto (ndr. 8 agosto 2012), di un rapporto lavorativo condotto irregolarmente tra un datore di lavoro (italiano o straniero ma in possesso di pds Ce lungo periodo), ed un lavoratore straniero, già presente sul territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 (ma possono soggiornarvi anche da prima). Il rapporto lavorativo deve essere in corso, seppure irregolarmente, da almeno 3 mesi.**

Rispetto alla condizione di irregolarità del lavoratore straniero ed alle violazioni di legge che questo comporta, il Decreto ribadisce quanto già previsto nel 2009, **sospendendo i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore** sia per le **violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale**, con esclusione dei reati di favoreggiamento all'immigrazione irregolare, sia relativamente allo stesso Decreto n. 109, per i reati che ne derivano (impiego di lavoratore irregolarmente soggiornante, etc).

La Dichiarazione va presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

Rispetto alle modalità, il Decreto rinvia ad altro decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del Decreto n. 109.

E' necessario, come anticipato, che **il cittadino straniero sia presente sul territorio nazionale almeno dal 31 dicembre 2011**. Questo significa che lo straniero può essere entrato nel Territorio nazionale **anche prima di tale data** e che deve dimostrare, probabilmente all'atto della presentazione della domanda o in fase di istruttoria la dichiarazione relativa alla durata del suo soggiorno.

Secondo l'articolo 5 del Decreto n. 109 per dimostrare il requisito dell'ingresso entro il 31 dicembre 2011 lo straniero può esibire solo "*documentazione proveniente da organismi pubblici*", ma non è stato ancora chiarito questo aspetto e quindi quali siano gli organi pubblici o quali siano i documenti ritenuti validi e probanti.

Il rapporto di lavoro non può essere a tempo parziale, salvo quanto previsto in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare. In questo caso infatti, è possibile effettuare un'attività lavorativa a tempo parziale ma non inferiore a 20 ore settimanali con una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

Viste le precedenti esperienze, il Decreto n. 109 cerca di porre il freno alle **domande strumentali** che hanno interessato in passato le Sanatorie già attivate con conseguenze anche di tipo penale.

Per questo motivo **non sono ammessi i datori di lavoro:**

1. condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. che già in passato hanno presentato domanda di Emersione dal lavoro nero o di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ma non hanno provveduto nel primo caso, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, nel secondo caso, alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.

In entrambi i casi, è difficile pensare che il lavoratore possa conoscere prima le condizioni del datore di lavoro: il rischio è che, malgrado il rapporto lavorativo sia realmente in atto, il lavoratore straniero non possa giovare dei vantaggi della procedura a causa della precedente condotta del datore di lavoro.

Un altro requisito è rappresentato dai limiti di reddito del datore di lavoro, richiesti come condizione *sine qua non* per l'emersione del rapporto di lavoro: il tetto verrà stabilito con successivo Decreto ma anche questo costituisce un elemento a sfavore del lavoratore che presta ugualmente attività di lavoro.

Rispetto al lavoratore sussistono analoghi requisiti di ammissibilità alla procedura. Non sono ammessi alla procedura di Emersione i lavoratori stranieri:

1. nei confronti dei quali sia stato emesso **un provvedimento di espulsione** ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni (*norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo*);

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto caso per caso quando lo straniero: c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 13 TU comma 1, 2 lett c)

2. che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
3. che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi **dell'articolo 444 del codice** di procedura penale, per uno dei reati previsti **dall'articolo 380 del medesimo codice**;
4. che comunque siano considerati **una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi** per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.

La dichiarazione di emersione sarà presentata previo pagamento, secondo modalità da stabilirsi in seguito, di un **contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore**. Si sottolinea che il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

Nelle more della definizione del procedimento lo straniero non può essere espulso, e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente al rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

Presso lo Sportello Unico, al momento in cui si stipula il contratto di soggiorno, **il datore di lavoro dovrà dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute** a titolo retributivo, contributivo e fiscale per i mesi precedenti. Lo Sportello Unico:

- 1- verifica **l'ammissibilità della dichiarazione**
- 2- acquisisce il **parere della questura** sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure o al rilascio del permesso di soggiorno,
- 3- acquisisce il **parere della competente Direzione Territoriale del Lavoro** in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate,
- 4- convoca le parti per la **stipula del contratto di soggiorno** e per la **presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato**, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione.

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la **comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego** ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS.

cb